



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente

Servizio gestione dei rifiuti - energia - tutela e valorizzazione dell'ambiente

Allegato

All'Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e riferita al titolo abilitativo di cui alla lett. b), comma 1, art. 3 del medesimo DPR. Ditta Converso Francesco . Ubicazione Stabilimento: C.da Acqua del Fico nel Comune di Corigliano – Rossano (CS) - Attività: Frantoio Oleario- cod. univ. 6173

Soggetto competente in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c del DPR 59/2013: Comune di Corigliano – Rossano.

Prescrizioni Tecniche.

Relativamente al titolo di cui alla lett. b), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 (*comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste*), viene prescritto il rispetto di quanto previsto dal Comune di Corigliano - Rossano, giusto provvedimento n. 0114393 del 04/10/2024 adottato dal competente "Settore 13 "Ambiente ed Energia" del medesimo Comune, qui di seguito riportato.



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

(Provincia di Cosenza)

SETTORE 13 "Ambiente ed Energia"

Servizio Ambiente

**OGGETTO: Autorizzazione all'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione dei frantoi oleari derivanti dall'attività di frantoio oleario a ciclo continuo, sito in C. da Acqua del Fico, Corigliano-Rossano.
Ditta: Converso Francesco.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che attraverso la piattaforma CalabriaSuap, al cod. univoco n. 6173 del 13.12.2023 Suap Corigliano-Rossano, il Sig. Converso Francesco nato a Rossano (CS) il 16.09.1969 e residente a Corigliano-Rossano in C. da Acqua del Fico, in qualità di Titolare del Frantoio Oleario, con sede in C. da Acqua del Fico nel Comune di Corigliano-Rossano, ha inoltrato richiesta A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/2013 e in conformità a quanto previsto dall'art. 112 del D.lgs 152/2006, per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione dei frantoi oleari derivanti dall'attività di frantoio oleario a ciclo continuo, sito in C. da Acqua del Fico nel Comune di Corigliano-Rossano;
- che i terreni oggetto dello sversamento delle acque di vegetazione della molitura delle olive provenienti dal frantoio oleario, sono ubicati nel Comune di Corigliano-Rossano in C. da Acqua del Fico (area urbana Rossano), censiti catastalmente al foglio di mappa n. 41 p. lle n. 57, 82, 83;

CONSIDERATO:

- che nella relazione tecnica prodotta dal tecnico Dott. Agronomo Luca Pepe, come allegata all'istanza trasmessa attraverso la piattaforma CalabriaSuap al cod. univoco n. 6173 del 13.12.2023, si attesta quanto di seguito rappresentato:
 - a) che i terreni oggetto dello sversamento delle acque di vegetazione della molitura delle olive provenienti dal frantoio oleario, elencati in premessa, sono rispondenti interamente ai requisiti di legge;
 - b) che la tipologia del frantoio è a ciclo continuo (Baricelli), con una potenzialità produttiva di 50 q.li di olive molite in otto ore.
 - c) che la molitura effettiva giornaliera è di circa 25 q.li di olive molite;
 - d) che giornalmente si produrranno 1,25 mc. di A.V.;
 - e) che durante la campagna olearia la produzione stimata di acque di vegetazione è pari a 30 mc;
 - f) che le attuali disposizioni di Legge stabiliscono un quantitativo di acque da smaltire per ettaro/anno pari a 80 mc. per frantoio operanti a ciclo continuo;
 - g) che complessivamente l'azienda ha a disposizione Ha 04.58.14, idonea a smaltire 320 mc/anno di acque vegetative;
 - h) che la superficie agricola utilizzata per lo spandimento è in proprietà al Sig. Converso Francesco;

DATO ATTO CHE:

- la presente autorizzazione è riferita esclusivamente all'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione dei frantoi di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e costituisce titolo ambientale ricompreso, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, nell' Autorizzazione Unica Ambientale ;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale sarà rilasciata dal SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;

VISTO:

- la documentazione prodotta dal tecnico incaricato Dott. Agronomo Luca Pepe, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cosenza al n. 532, come allegata all'istanza trasmessa attraverso la piattaforma CalabriaSuap al cod. univoco n. 6173 del 13.12.2023;
- la "carta attitudinale dei suoli allo spargimento dei reflui oleari" redatta dall'ARSSA, per come indicato nella Delibera di G.R. n.17 del 16.01.2006;
- il D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii;
- la L. n° 574/1996 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n 17 del 16.01.2006;
- il D.M. delle politiche agricole e forestali del 06.07.2005;
- la Circolare del Ministero dell' Ambiente e della Salute del territorio e del mare del 07.11.2013, prot. n. 49801;
- il D.Lgs 195/2005 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs 267/2000 art. 107;

AUTORIZZA

- Il Sig. Converso Francesco nato a Rossano (CS) il 16.09.1969 e residente a Corigliano-Rossano in C. da Acqua del Fico, in qualità di Titolare del Frantoio Oleario, con sede in C. da Acqua del Fico nel Comune di Corigliano-Rossano, all'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione dei frantoi oleari derivanti dall'attività di frantoio oleario a ciclo continuo, sito C. da Acqua del Fico, sul lotto di terreno in catasto al foglio di mappa n. 41 p.lle n. 57, 82, 83, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

1. trattandosi di acque di vegetazione provenienti da impianto a ciclo continuo, lo spandimento è consentito nei limiti di 80 mc. per ettaro/anno in riferimento all'art. 2 L. 574/1996 e art. 4, comma 3 del D.M. delle politiche agricole e forestali del 06.07.2005;
2. lo spandimento deve interessare esclusivamente i terreni censiti nel Comune di Corigliano-Rossano, C. da Acqua del Fico (area urbana Rossano), al foglio di mappa n. 41 p.lle n. 57, 82, 83;
3. Il gestore del frantoio deve effettuare lo stoccaggio, il trasporto e l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie, ambientali e urbanistiche, nonché conformemente alle modalità della relazione tecnica allegata all'istanza, prodotta dal tecnico incaricato Dott. Agronomo Luca Pepe;
4. ai fini del monitoraggio ambientale di competenza del Comune di Corigliano-Rossano e della Regione Calabria, il gestore deve dare notizia agli stessi dell'inizio dell'attività di spandimento. Detta notizia, riportante gli estremi dell'A.U.A., di cui il presente allegato è parte integrante, deve essere trasmessa, tramite il portale CalabriaSuap, ogni anno almeno 30 giorni prima dell'inizio dello spandimento;
5. comunicare tempestivamente a questo Settore le variazioni relative alla tipologia del ciclo di lavorazione, alla capacità produttiva del frantoio e ai volumi dei reflui prodotti, ai siti utilizzati per lo spandimento, alle caratteristiche dei contenitori di stoccaggio, in ogni caso è necessario trasmettere, riportante gli estremi dell'A.U.A, dichiarazione attestante l'immutata situazione dell'azienda e delle capacità lavorative del frantoio oleario;
6. lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico;

7. lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento;
8. eseguire la rotazione dello spandimento delle acque sui siti, in modo da ottimizzare l'azione filtrante operata dai terreni del primo sottosuolo entro i quali andranno a depositarsi residui e sospensioni solidi di qualunque natura;
9. sospendere lo spandimento nei giorni piovosi ed in quelli immediatamente successivi, in modo da evitare la stagnazione dell'acqua in superficie per non provocare danni alle piantagioni;
10. è vietato in ogni caso, lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide sulle seguenti categorie di terreni:
 - a) terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 236/1998;
 - b) terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
 - c) terreni investiti da colture orticole in atto;
 - d) terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;
 - e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati, fino a quando perdurano le piogge;
11. le acque di vegetazione e le sanse umide non si possono spandere ove ricorrono i seguenti casi previsti dall'art. 4, comma 1 e comma 2 del D. M. 6 luglio 2005 Ministero delle politiche agricole e forestali;
12. è vietato lo spandimento di acque di vegetazione e sanse umide in terreni per i quali non siano rispettate le condizioni di sicurezza delle falde soggiacenti al carico idraulico consentito, consistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 574 del 1996, ovvero, di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo;
13. qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il Sindaco con propria ordinanza può disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilità;
14. la Ditta che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, a questo Settore e, qualora trattasi di modifiche sostanziali, dovrà richiedere nuova autorizzazione;
15. notificare a questo Settore, tramite lo sportello Suap, ogni mutamento che intervenga sulla qualità e quantità dei reflui anche in relazione all'attività esercitata;
16. qualsiasi variazione della ragione sociale, del rappresentante legale, del delegato o responsabile dell'attività o della sede legale, dovrà essere preventivamente comunicata a questo Settore;
17. l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza, qualora intervengono disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
18. l'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria;
19. eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica trasmessa a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale del tecnico incaricato, ed inficiano la validità della presente autorizzazione;
20. la presente autorizzazione dovrà essere conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) le visure ed estratti dei fogli di mappa catastali dei terreni utilizzati per lo spandimento delle acque di vegetazione;
 - b) gli attestati di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento;
 - c) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di acque di vegetazione effettuati nella rete viaria pubblica;
 - d) i contratti originali di cessione delle acque di vegetazione;
 - e) gli originali dei verbali di collaudo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione;
 - f) relazione tecnica;
 - g) dichiarazione a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Corigliano-Rossano, il titolare ne deve chiedere il rinnovo almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n°59/2013.

L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto.

Secondo quanto disposto dal DPR 445/2000, art.73 il soggetto autorizzante è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato.


Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi.

SI RISERVA

- Di rivedere in qualunque momento il presente provvedimento in caso di esposti o problemi di carattere igienico sanitario ed in ogni caso di mancata osservanza delle prescrizioni imposte dalle vigenti disposizioni di legge;
- di adottare ogni atto amministrativo in caso di mancata osservanza delle prescrizioni imposte con la presente autorizzazione o in violazione delle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne la protezione della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Nilo Morfu



Il Dirigente
Arch. Roberto Gallo

